



# Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc)

del ...

---

*Il Consiglio federale,*

visti gli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 del Codice civile<sup>1</sup> (CC),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'aiuto prestato dall'ente pubblico per l'esecuzione delle pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia quando l'obbligato non adempie l'obbligo di mantenimento (aiuto all'incasso).

### Art. 2 Organizzazione dell'aiuto all'incasso

<sup>1</sup> L'organizzazione dell'aiuto all'incasso compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> Il diritto cantonale designa almeno un ufficio specializzato che, su richiesta, aiuti l'avente diritto ai contributi di mantenimento.

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato è sottoposto alla vigilanza dell'autorità designata dal diritto cantonale.

<sup>4</sup> Il Cantone provvede a formare adeguatamente i collaboratori dell'ufficio specializzato.

### Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso

<sup>1</sup> L'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso per le pretese di mantenimento fondate sul diritto della filiazione, sul diritto matrimoniale e del divorzio o sulla legge del 18 giugno 2004<sup>2</sup> sull'unione domestica registrata (LUD) fissate in un titolo di mantenimento (contributi di mantenimento) ed esigibili nel mese della richiesta e in futuro.

RS .....

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> RS 211.231

<sup>2</sup> L'ufficio specializzato presta l'aiuto all'incasso anche per gli assegni familiari disciplinati dalla legge, da un contratto o da un regolamento, purché figurino nel titolo di mantenimento.

<sup>3</sup> Nell'ambito di una richiesta ai sensi del capoverso 1, l'ufficio specializzato può prestare il proprio aiuto anche per contributi di mantenimento scaduti prima della presentazione della richiesta.

<sup>4</sup> Il diritto cantonale può prevedere l'aiuto all'incasso anche per altre pretese del diritto di famiglia, in particolare per quelle riguardanti:

- a. i contributi speciali per bisogni straordinari e imprevisi del figlio (art. 286 cpv. 3 CC<sup>3</sup>);
- b. la madre nubile (art. 295 CC);
- c. l'obbligo di assistenza tra parenti (art. 328 CC).

#### **Art. 4** Titolo di mantenimento

L'aiuto all'incasso viene accordato per i seguenti titoli di mantenimento:

- a. decisioni esecutive di un'autorità svizzera o estera;
- b. contratti scritti di mantenimento, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto pubblico o dall'approvazione di un'autorità svizzera o estera.

#### **Art. 5** Competenza

<sup>1</sup> È competente l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale al domicilio o al luogo di dimora dell'avente diritto.

<sup>2</sup> Se l'avente diritto cambia domicilio o luogo di dimora durante una procedura di aiuto all'incasso, la competenza dell'ufficio specializzato del luogo precedente viene meno.

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato rimane competente per l'incasso dei contributi di mantenimento scaduti fino al cambiamento di domicilio o luogo di dimora. Può trasferire le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato con il consenso di quest'ultimo.

#### **Art. 6** Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati

<sup>1</sup> Gli uffici specializzati sono tenuti a informarsi reciprocamente.

<sup>2</sup> Coordinano le loro attività per quanto possibile.

#### **Art. 7** Richiesta di informazioni ad altre autorità

Su richiesta scritta motivata, gli uffici specializzati possono richiedere gratuitamente ad altre autorità comunali, cantonali o federali le informazioni necessarie all'adempimento del loro compito.

## Sezione 2: Richiesta di aiuto all'incasso

### Art. 8 Ammissibilità della richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di aiuto all'incasso può essere presentata se l'obbligato non paga il contributo di mantenimento oppure se non lo paga in modo completo, tempestivo o regolare.

### Art. 9 Contenuto e forma della richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di aiuto all'incasso deve comprendere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. i dati personali dell'avente diritto;
- b. il certificato di domicilio o di dimora attuale dell'avente diritto;
- c. il titolo di mantenimento;
- d. un elenco dei contributi di mantenimento dovuti;
- e. la procura per l'incasso;
- f. i dati personali dell'obbligato;
- g. l'indirizzo dell'obbligato e quello del suo datore di lavoro, se sono noti;
- h. data e firma.

<sup>2</sup> L'ufficio specializzato competente mette a disposizione del richiedente un modulo e se necessario lo aiuta a compilarlo.

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato può richiedere in ogni tempo all'avente diritto le ulteriori indicazioni e i documenti necessari all'adempimento del proprio compito.

### Art. 10 Obbligo di cooperazione dell'avente diritto

<sup>1</sup> L'avente diritto è tenuto a informare l'ufficio specializzato in merito a tutte le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso. Deve comunicargli senza indugio ogni cambiamento.

<sup>2</sup> L'avente diritto si impegna a non intraprendere di propria iniziativa alcuna azione per incassare i contributi di mantenimento, fintanto che perdura l'aiuto all'incasso.

<sup>3</sup> Se l'avente diritto viola il proprio obbligo di collaborazione, l'ufficio specializzato può ingiungergli, per scritto e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, di collaborare entro un determinato termine. Con l'assegnazione del termine per l'adempimento dell'ingiunzione, avverte l'avente diritto che l'inadempienza dell'obbligo di collaborazione comporterà la reiezione della richiesta di aiuto all'incasso o la cessazione dell'aiuto in corso.

### Sezione 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso

#### Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato

<sup>1</sup> L'ufficio specializzato decide le prestazioni di aiuto all'incasso adeguate nel caso specifico.

<sup>2</sup> Tenta di ottenere il pagamento consensuale da parte dell'obbligato. Se alla luce delle circostanze tale tentativo appare privo di possibilità di successo, adotta le misure adeguate e proporzionate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso ed esamina l'opportunità di intraprendere azioni penali.

#### Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato

<sup>1</sup> L'ufficio specializzato offre almeno le prestazioni seguenti:

- a. promemoria sull'aiuto all'incasso;
- b. modelli di documenti;
- c. colloquio di consulenza personale con l'avente diritto;
- d. informazioni ai figli maggiorenni in merito alla possibilità di ottenere una decisione esecutiva e di richiedere il gratuito patrocinio;
- e. calcolo dei contributi di mantenimento impagati;
- f. organizzazione della traduzione del titolo di mantenimento, se necessario ai fini dell'esecuzione;
- g. ricerca dell'obbligato, se non comporta un onere sproporzionato;
- h. presa di contatto con l'obbligato;
- i. interpellazione dell'obbligato;
- j. adozione delle misure adeguate per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso, in particolare:
  1. esecuzione forzata (art. 67 segg. della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>4</sup> sulla esecuzione e sul fallimento; LEF);
  2. sequestro (art. 271–281 LEF);
  3. diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1 e art. 291 CC<sup>5</sup>; art. 13 cpv. 3 LUD<sup>6</sup>);
  4. garanzie (art. 132 cpv. 2 e art. 292 CC);
- k. ricezione e controllo dei pagamenti dell'obbligato.

<sup>2</sup> L'ufficio specializzato può anche sporgere querela per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 del Codice penale<sup>7</sup>; CP) o denuncia per altri reati, in particolare per:

- a. bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP);

<sup>4</sup> RS 291

<sup>5</sup> RS 210

<sup>6</sup> RS 211.231

<sup>7</sup> RS 311.0

- b. diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 CP);
- c. falsità in documenti (art. 251 CP).

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato può offrire ulteriori prestazioni.

**Art. 13** Notifica dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza o di libero passaggio

<sup>1</sup> Se l'obbligato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di contributi di mantenimento, l'ufficio specializzato lo può notificare all'istituto di previdenza o di libero passaggio dell'obbligato (art. 40 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>8</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP; art. 24<sup>bis</sup> della legge 17 dicembre 1993<sup>9</sup> sul libero passaggio, LFLP).

<sup>2</sup> Se non conosce l'istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale sono depositati gli averi di previdenza dell'obbligato, l'ufficio specializzato può richiedere tale informazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 86a cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> LPP).

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato revoca la notifica all'istituto di previdenza o di libero passaggio se:

- a. l'obbligato ha pagato tutti gli arretrati e da un anno adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento;
- b. l'assistenza in materia di prestazioni alimentari è cessata e l'ufficio specializzato può presumere di non dover più adottare ulteriori misure nei confronti dell'obbligato.

<sup>4</sup> Le notifiche e l'ottenimento delle informazioni necessarie a tal fine devono avvenire per mezzo degli appositi moduli e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

**Art. 14** Annuncio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'ufficio specializzato

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza o di libero passaggio annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese dell'obbligato che gli è stato notificato:

- a. il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- b. il versamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP<sup>10</sup>, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 30c LPP<sup>11</sup> e 331e CO<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> RS 831.40

<sup>9</sup> RS 831.42

<sup>10</sup> RS 831.42

<sup>11</sup> RS 831.40

<sup>12</sup> RS 220

<sup>2</sup> L'istituto di previdenza annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza dell'obbligato nonché la realizzazione del pegno.

<sup>3</sup> Gli annunci devono essere effettuati per mezzo degli appositi moduli e mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

<sup>4</sup> L'istituto di previdenza o di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 1 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.

#### **Sezione 4: Imputazione degli importi incassati**

**Art. 15** In caso di pagamento parziale

<sup>1</sup> L'imputazione in caso di pagamento parziale è retta dall'articolo 85 capoverso 1 CO<sup>13</sup>.

<sup>2</sup> Se l'aiuto all'incasso viene prestato sia per il contributo di mantenimento sia per gli assegni familiari (art. 3 cpv. 2), i pagamenti parziali sono imputati dapprima al contributo di mantenimento.

**Art. 16** In caso di più debiti

<sup>1</sup> Gli importi incassati sono imputati al primo contributo di mantenimento per il quale l'obbligato è stato escusso. Se non è stato escusso, il pagamento è imputato al contributo di mantenimento scaduto da più tempo.

<sup>2</sup> Se più contributi di mantenimento sono scaduti contemporaneamente, l'imputazione è proporzionale.

#### **Sezione 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso**

**Art. 17**

<sup>1</sup> L'ufficio specializzato cessa l'aiuto all'incasso nei casi seguenti:

- a. con l'estinzione del diritto di mantenimento;
- b. in caso di ritiro della richiesta di aiuto all'incasso da parte dell'avente diritto;
- c. in caso di cambiamento di domicilio o di luogo di dimora da parte dell'avente diritto, se il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all'incasso (art. 5 cpv. 2).

<sup>2</sup> L'ufficio specializzato può cessare l'aiuto all'incasso se:

- a. l'avente diritto viola gravemente il proprio obbligo di collaborazione (art. 10);

<sup>13</sup> RS 220

- b. i contributi di mantenimento non possono più essere incassati, ma in ogni caso un anno dopo l'ultimo tentativo di incasso infruttuoso;
- c. l'obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da un anno.

<sup>3</sup> L'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione. Se nell'ambito di un cambiamento di domicilio o di luogo di dimora trasferisce le procedure di aiuto all'incasso al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.

<sup>4</sup> Quando cessa l'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto.

## Sezione 6: Costi dell'aiuto all'incasso

### **Art. 18** Prestazioni dell'ufficio specializzato

<sup>1</sup> Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore dei figli sono gratuite.

<sup>2</sup> Le prestazioni dell'ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso di contributi di mantenimento in favore di altri aventi diritto sono di regola gratuite.

### **Art. 19** Prestazioni di terzi: anticipo dei costi

Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti, e segnatamente le spese di esecuzione, processuali e di traduzione, sono anticipati dall'ente pubblico.

### **Art. 20** Prestazioni di terzi: assunzione dei costi

<sup>1</sup> Nel caso in cui terzi intervengono o forniscono prestazioni per l'esecuzione dei contributi di mantenimento, i costi sostenuti sono a carico dell'obbligato.

<sup>2</sup> Se non possono essere riscossi dall'obbligato, i costi sono assunti dall'ente pubblico nei casi seguenti:

- a. in caso di aiuto all'incasso per contributi di mantenimento in favore dei figli;
- b. in caso di aiuto all'incasso per contributi di mantenimento in favore di altri aventi diritto sprovvisti dei mezzi necessari ai sensi del gratuito patrocinio secondo gli articoli 117–123 CPC<sup>14</sup>.

## Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere

### Art. 21 Principio

<sup>1</sup> Nelle fattispecie transfrontaliere, l'aiuto all'incasso è prestato nella misura prevista dalle convenzioni sull'assistenza amministrativa e dai Memorandum of Understanding applicabili.

<sup>2</sup> Salvo disposizione contraria delle convenzioni sull'assistenza amministrativa, dei Memorandum of Understanding o degli articoli 22 e 23, le disposizioni delle sezioni 1–6 si applicano per analogia.

### Art. 22 Competenza

<sup>1</sup> Le prestazioni previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono fornite direttamente dall'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale oppure per suo tramite. L'Ufficio federale di giustizia funge da organo di trasmissione e ricezione per la Svizzera.

<sup>2</sup> Per l'aiuto all'incasso prestato nell'ambito di una richiesta proveniente dall'estero è competente l'ufficio specializzato del domicilio o del luogo di dimora dell'obbligato o, in difetto, quello del luogo delle misure da adottare. La competenza territoriale per le richieste rivolte a un'autorità estera è retta dall'articolo 5.

### Art. 23 Costi dell'aiuto all'incasso

<sup>1</sup> Le prestazioni proprie dell'ufficio specializzato previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei Memorandum of Understanding sono gratuite.

<sup>2</sup> Per le richieste presentate a un'autorità estera, gli articoli 19 e 20 si applicano anche alla costituzione o alla modifica di titoli di mantenimento.

## Sezione 8: Disposizioni finali

### Art. 24 Diritto transitorio

A partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le richieste e le procedure di aiuto all'incasso già pendenti sono rette dal nuovo diritto.

### Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr